

## **Regolamento interno di funzionamento del Collegio di Disciplina**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, costituito ai sensi dell'articolo 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo, ed è approvato a maggioranza dei componenti effettivi e supplenti.
2. Per le infrazioni e le sanzioni disciplinari, per il rapporto con il processo penale, per i casi di sospensione dei termini del procedimento disciplinare e per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 2 - Funzionamento del Collegio e Presidente**

1. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Nella prima seduta, convocata dal Rettore, il Collegio individua, a maggioranza assoluta dei presenti, fra i Professori ordinari, il Presidente.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.
4. Il Presidente, in apertura di ogni singola seduta, individua fra i componenti del Collegio giudicante il segretario verbalizzante che, di norma, è il componente più giovane di ruolo, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane anagraficamente. Il segretario può essere assistito da un'unità di personale tecnico-amministrativo individuata dal Direttore Generale con proprio provvedimento.

### **Articolo 3 - Astensione e ricusazione**

1. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente supplente nei seguenti casi:
  - a. appartenenza allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - b. situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - c. in ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni.
2. Le richieste di astensione dei componenti devono essere presentate nella prima riunione di convocazione per ciascun caso sottoposto al Collegio.
3. Sulle richieste di astensione dei componenti decide il Presidente nella medesima riunione. In caso di astensione del Presidente, subentra nelle funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano in ruolo.
4. Il docente/ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare può proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio, per i casi di cui al precedente punto 1 del presente articolo, al Presidente del Collegio entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti. Sull'istanza il Presidente del Collegio decide entro i successivi 3 giorni. Sull'istanza di ricusazione relativa al Presidente, decide il Rettore entro 2 giorni.

### **Articolo 4 - Avvio del procedimento e istruttoria del Collegio**

1. Entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti, che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, il Rettore provvede all'avvio del procedimento disciplinare con la formalizzazione della contestazione degli addebiti e, entro i medesimi 30 giorni, provvede a trasmettere gli atti al Collegio, formulando motivata proposta di sanzione.
2. Il Presidente del Collegio, acquisita la documentazione da parte del Rettore, ai fini dell'esame della stessa, con la massima tempestività provvede a convocare i componenti effettivi del Collegio, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 e, nella medesima riunione, preliminarmente provvede a constatare la regolare composizione del Consesso ai sensi del precedente articolo 3. Nella medesima riunione il Collegio provvede all'esame della citata documentazione nonché a fissare, tra l'altro, la data di convocazione del docente/ricercatore per il contraddittorio assicurando al medesimo un preavviso di almeno sette giorni.
3. All'audizione innanzi al Collegio il docente/ricercatore incolpato potrà essere assistito da un difensore di sua fiducia. Entro il termine fissato per l'audizione, il docente/ricercatore, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta.

4. Il Collegio è tenuto altresì a sentire il Rettore o suo delegato nella medesima seduta dell'incolpato o disgiuntamente.
5. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

#### **Articolo 5 - Parere del Collegio e Delibera del Consiglio di Amministrazione**

1. Entro trenta giorni dalla proposta di sanzione da parte del Rettore di cui al precedente art. 4, punto 1, il Collegio esprime un motivato parere vincolante sulla stessa proposta sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore, entro i medesimi trenta giorni di cui al punto 1, formulando parere motivato. Il Rettore provvede con la massima tempestività ad irrogare la censura con proprio provvedimento.  
In tutti gli altri casi, il Collegio entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al precedente punto 1, trasmette il suindicato parere vincolante nonché gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere stesso.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.
5. Le delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.
6. La delibera sarà notificata al docente/ricercatore interessato, al Presidente del Collegio e agli Uffici interessati, a cura dell'Ufficio Affari Speciali del Personale.
7. Il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso (contestazione degli addebiti).

#### **Articolo 6 - Supporto tecnico al Collegio di Disciplina**

1. L'Ufficio Affari Speciali del Personale garantirà il necessario supporto tecnico al Rettore e al Collegio di Disciplina.

#### **Articolo 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute del Collegio**

1. Il Collegio di Disciplina è un organo collegiale perfetto e per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti.
2. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che, di norma, deve essere approvato seduta stante o entro la seduta successiva e sottoscritto da tutti i componenti.
3. Il verbale delle singole audizioni deve essere redatto seduta stante e sottoscritto dal soggetto escusso, dall'eventuale difensore di sua fiducia, dal Presidente del Collegio e dal componente dello stesso Collegio che assolve anche le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Le sedute del Collegio possono svolgersi anche per via telematica, tranne nelle ipotesi delle audizioni. Nel caso di riunioni telematiche, il verbale annota anche l'apertura e la chiusura dei lavori mediante invio di messaggio di posta elettronica.
5. Il Collegio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta.
6. Le convocazioni sono inviate ai singoli componenti mediante posta elettronica certificata istituzionale, di norma, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta. In caso di necessità e urgenza, possono essere inviate con un preavviso minore, comunque non inferiore a due giorni.
7. Alle convocazioni potranno essere allegati ulteriori documenti utili ai fini della discussione degli argomenti in esame.
8. Il parere vincolante del Collegio di cui al precedente articolo 5, deve essere assunto a maggioranza assoluta dei componenti.
9. Le sedute del Collegio non sono pubbliche.
10. Tutta la documentazione nonché i verbali dei procedimenti disciplinari sono custoditi presso la sede dell'Ufficio Affari Speciali del Personale.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento interno entra in vigore dalla data del verbale di approvazione.